

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3436 del 06/07/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI SPA DI CASALGRANDE - CAVA STALLONI 2
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3560 del 06/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	ATTILIO GIACOBBE

Questo giorno sei LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, ATTILIO GIACOBBE, determina quanto segue.

Pratica n.25118/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta  
**"CALCESTRUZZI CORRADINI Spa" - Casalgrande.**

### **IL DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"CALCESTRUZZI CORRADINI Spa"**, avente sede legale in Comune di Casalgrande – Via XXV Aprile n.70 – Provincia di Reggio Emilia, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R.4/2018, relativa all'attività di estrazione di ghiaia e sabbia svolta presso la Cava "STALLONI 2" in Comune di Casalgrande – Polo estrattivo n.18 – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di Arpae con PG/33523 del 24/02/2023;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano - con atto PG/116774 del 05/07/2023;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Casalgrande in data 05/07/2023 al PG/116759;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".

- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

#### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'attività di estrazione di ghiaia e sabbia presso la Cava "STALLONI 2" effettuata dalla ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI Spa**" in Comune di **Casalgrande - Polo estrattivo n.18** – Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 4) che sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio;
- 6) di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione positiva della procedura di VIA citata in premessa.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 10) di stabilire che il procedimento amministrativo, sotteso al presente provvedimento, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Per il Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
il Responsabile  
dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Rifiuti ed Effluenti  
(Dott. Attilio Giacobbe)  
f.to digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CALCESTRUZZI CORRADINI Spa"** è autorizzata a svolgere l'attività di estrazione di ghiaia e sabbia presso la Cava **"STALLONI 2"** in Comune di Casalgrande - Polo estrattivo n.18 - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni diffuse in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

ED1	Scortico del materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED2-ED3	Carico e trasporto del materiale superficiale su camion	Emissioni Diffuse
ED4	Scarico del materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED5	Erosione del vento dai cumuli di materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED6	Sbancamento del materiale di produzione	Emissioni Diffuse
ED7	Carico del materiale estratto su camion	Emissioni Diffuse
ED8	Trasporto di materiale: materiale di produzione e materiale terroso di sistemazione	Emissioni Diffuse
ED9	Rimozione del materiale superficiale in cumulo	Emissioni Diffuse
ED10	Movimentazione e stesa del materiale terroso per sistemazioni	Emissioni Diffuse

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate e riportate nella domanda di autorizzazione presentata ai fini del contenimento delle suddette emissioni diffuse di polveri ovvero:

- Realizzazione di piste idonee per l'accesso ed il transito degli automezzi (sottofondo in ghiaia con strati superficiali in stabilizzati compattati a rullo) per limitare il sollevamento delle polveri;
- Umidificazione periodica nel periodo siccitoso delle piste interne e delle zone di accesso alla cava con acqua non additivata, da effettuare più volte al giorno durante la stagione estiva;
- Periodica operazioni di bagnatura ed umidificazione del materiale movimentato;
- Limitazione della velocità dei mezzi in transito all'interno delle piste di cantiere;
- Inerbimento delle arginature perimetrali;
- Annuale controllo dei gas di scarico dei mezzi di cava;
- Mantenimento di adeguata altezza di caduta della pala, durante il carico nel cassone degli automezzi;
- Trasporto materiali in uscita ed entrata dalla cava solo con mezzi telonati, la ditta dovrà controllare che il mezzo di trasporto non si avvi all'uscita se non prima di aver ricoperto il cassone con apposita copertura.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita con PG/33523 del 24/02/2023.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

### **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione di previsione di impatto acustico, allegata allo studio di impatto ambientale, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività svolta dalla Ditta, estrazione di ghiaia e sabbia e risistemazione finale è acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla vigente normativa sul rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'utilizzo di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione dell'impatto acustico.
- dovranno essere attuate tutte le opere di mitigazione (arginatura) rispettando i parametri e le caratteristiche previste dalla valutazione acustica.
- dovrà essere preventivamente presentata la autorizzazione in deroga per la fase di scotico e costruzione di arginature, valutando tutte le fasi e i ricettori nelle condizioni più cautelative (minima distanza di lavorazione prevista);
- dovrà essere eseguito, **entro 30 giorni dall'avvio della attività**, da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi/condizioni (distanze minime di lavorazione) e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Nel caso in cui le suddette verifiche strumentali riscontrassero superamenti, la ditta dovrà, nella stessa relazione di presentazione dei risultati, includere proposte di bonifica e mitigazione acustica attuate per la riduzione della rumorosità emessa entro i limiti.
- **Entro 45 giorni** dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati, mediante relazione tecnica, firmata da TCAA al Comune e Arpae.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**